

_____ / / _____
luogo data

Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni integrazioni, del DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013, n.37 (di seguito: "Regolamento"), del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e del DM 25 marzo 2020.

Mutuo n. _____

Il/La sottoscritto/a ¹	_____	_____
	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
Il/La sottoscritto/a	_____	_____
	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
Il/La sottoscritto/a	_____	_____
	<i>cognome</i>	<i>nome</i>

in seguito anche definito/i "Parte Mutuataria"

Con riferimento al modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF contenente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sottoscritta in data odierna con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di solidarietà in oggetto, con conseguente sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo per un periodo pari a mesi _____

PRENDE/PRENDONO ATTO CHE

- 1) In caso di accoglimento da parte di CONSAP S.p.A della richiesta, il pagamento delle rate del Mutuo rimarrà sospeso sia per la quota capitale che interessi, a decorrere dalla prima rata con scadenza pari o successiva alla data di presentazione della domanda oppure in presenza di rate non pagate dalla rata avente scadenza non superiore a 90 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda.
Il rimborso del Mutuo riprenderà col pagamento delle rate, composte di capitali e interessi, dalla prima scadenza successiva al Periodo di Sospensione, con la periodicità stabilita in Contratto e conseguente automatica proroga del piano di ammortamento del Mutuo, senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al riguardo.
- 2) In conseguenza di quanto sopra riportato, la durata dell'ammortamento sarà prorogata di un periodo corrispondente al Periodo di Sospensione.
- 3) Nel Periodo di Sospensione, sul debito residuo del Mutuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in Contratto e con le modalità ivi previste.

¹ Indicare tutti gli intestatari del mutuo (sia i mutuatari in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione, sia i mutuatari cointestatari che non sono in possesso dei suddetti requisiti).

Sulla base del debito del Mutuo, il Fondo di solidarietà corrisponderà alla Banca una quota pari al 50% degli interessi maturati relativi alle rate sospese e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla Parte Mutuataria e sarà pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalità previste in Contratto e l'ammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di solidarietà alla Banca come indicato al precedente capoverso. Tale rimborso avverrà, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il Periodo di Sospensione, immediatamente successiva alla ricezione da parte della Banca del rimborso dal Fondo di solidarietà, in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse.

- 4) E' fatta salva la facoltà per la Parte Mutuataria di riprendere il regolare pagamento delle rate del Mutuo anche prima dello scadere del Periodo di Sospensione. A tal fine la Parte Mutuataria dovrà formulare richiesta scritta alla Banca ed inoltrarla tramite lettera raccomandata A/R alla Filiale di riferimento; tale richiesta dovrà pervenire alla Banca entro 15 giorni dalla scadenza della rata in corso ed il pagamento delle rate riprenderà a partire dalla rata in scadenza; nel caso la richiesta pervenga in un momento successivo, il pagamento delle rate riprenderà a partire dalla rata successiva a quella in corso.
- 5) Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione durante il Periodo di Sospensione, e comunque anteriormente alla ricezione da parte della Banca degli oneri finanziari rimborsati dal Fondo di solidarietà, la Parte Mutuataria decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel Contratto.
Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione successivamente al Periodo di Sospensione del pagamento delle rate del Mutuo, la Parte Mutuataria dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
- 6) Durante il Periodo di Sospensione restano ferme e valide tutte le clausole previste dal Contratto non espressamente derogate con il presente atto incluse quelle di risoluzione e decadenza del beneficio del termine.
- 7) Le pattuizioni relative alla sospensione non costituiscono novazione delle obbligazioni originarie.
- 8) La sospensione del pagamento delle rate viene meno in caso di accollo del Mutuo.

In caso di accoglimento da parte di Consap SPA della presente richiesta, la Parte Mutuataria dichiara di voler volontariamente revocare – senza ulteriore formalità – eventuali sospensioni concesse dalla Banca e in corso, relative al pagamento delle rate del mutuo in oggetto (totale e/o della sola quota capitale). Gli effetti della revoca decorreranno dalla prima rata utile in relazione alla quale potrà essere concessa e applicata la sospensione ai sensi della presente richiesta e con conseguente e definitiva cessazione degli effetti di cui alla sospensione oggetto di revoca.

La Parte Mutuataria si impegna a comunicare l'esito della richiesta di sospensione ai garanti e/o ai terzi datori di ipoteca.

La predetta comunicazione dovrà essere resa dalla Parte Mutuataria sia nel caso in cui .la stessa abbia sottoscritto la domanda di sospensione in nome e per conto dei citati garanti/datori di ipoteca sia nel caso in cui questi ultimi abbiano sottoscritto autonomamente la domanda.

I Garanti/ Terzi Datori di Ipoteca prendono atto ed accettano che l'accettazione o il diniego della domanda gli saranno comunicati dalla Parte Mutuataria.

Firma/e del/dei Mutuatario/i

firma _____

firma _____

firma _____

Firma dei Garanti/terzi datori di ipoteca:

in qualità di terzo datore di ipoteca

firma _____

firma _____

in qualità di garante/fideiussore

firma _____

firma _____

[Campo da firmare solo qualora uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo]

Il mutuatario dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca, in quanto impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo per ragioni collegate all'emergenza COVID 19, e che i medesimi acconsentono alla sospensione.

Firma/e del/dei Mutuatario/i

firma _____

firma _____

firma _____